

## CONVENZIONE PER CONSULENZE IN MATERIA DI FISICA SANITARIA E RADIOPROTEZIONE

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiolo, 10 - C.F. 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr.ssa Anna Gerola, di seguito denominata Azienda

E

lo Studio Medico Polispecialistico San Vigilio con sede in Trento (TN) Via Maccani n. 155 - C.F./P.IVA 02834430221, rappresentata nei modi di legge da Angeli Roberto, di seguito denominato Studio Medico;

RICHIAMATI gli artt. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 e l'art. 21 del CCNL 27/02/2026;

PREMESSO che:

- Lo Studio Medico è interessato alla stipula della convenzione con l'Azienda finalizzata all'erogazione di attività in consulenza nell'ambito della fisica sanitaria e della radioprotezione;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale specializzato, regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Professionisti individuati risultano disponibili all'assunzione dell'incarico di consulenza al di fuori dell'orario di servizio;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per il personale individuato, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;
- l'intervento dei Dirigenti Sanitari individuati dall'Azienda per le attività di interesse del Centro Polispecialistico non dovrà concorrere a determinare gli standard e i requisiti di accreditamento

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'Azienda garantisce in favore dello Studio Medico l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- controlli di qualità;
- valutazioni del fisico specialista per le apparecchiature radiologiche: n. 1 TC cone beam, n. 1 ortopantomografo
- dosimetria del paziente (D.Lgs 101/20)
- sorveglianza fisica per mezzo di Esperto di Radioprotezione

#### **Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni relative ai controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista saranno rese dal personale della S.C. di Fisica Sanitaria, in equipe, fuori orario di servizio. Le prestazioni di sorveglianza fisica da parte di Esperto di Radioprotezione, nonché le funzioni di Esperto Responsabile di Risonanza Magnetica saranno rese dal dr. Giampietro Barai - Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda, fuori orario di servizio.

#### **Art. 3 - Strutture e mezzi**

Lo Studio Medico si impegna a fornire le apparecchiature, le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

#### **Art. 4 – Rapporti economici**

Lo Studio Medico, a fronte dell'attività svolta, corrisponderà all'Azienda gli importi sotto riportati.

Per i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista:

- € 700,00/anno per ogni apparecchiatura, omnicomprensivo, oltre IVA, per i controlli di qualità delle apparecchiature radiologiche e le valutazioni da parte del Fisico Specialista. A tale importo andrà sommata la quota di € 500,00 relativa al noleggio delle apparecchiature di proprietà dell'Azienda;
- € 1.000/anno per ogni apparecchiatura, omnicomprensivo, oltre IVA, per il primo anno, € 500/anno per gli anni successivi per l'attività relativa alla sorveglianza fisica svolta dal Dott. Giampietro Barai in qualità di Esperto di Radioprotezione.

Lo Studio Medico registrerà gli accessi e le presenze del Professionista e li trasmetterà alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione dell'Azienda utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

L'Azienda, tramite i propri uffici predispone regolare fattura, sulla base della rendicontazione fornita dalla Fondazione.

Lo Studio Medico si impegna al pagamento degli importi riportati in fattura entro 30 giorni dalla ricezione.

#### **Art. 5 - Assicurazione**

Lo Studio Medico garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività prevista dalla presente convenzione, esercitata durante gli accessi del Professionista dell'Azienda.

#### **Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti**

L'Azienda e lo Studio Medico dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché

di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

#### **Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili**

I Dirigenti Medici dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679. Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

#### **Art. 8 – Decorrenza e validità**

La presente convenzione ha durata dal 21/09/2026 e scadenza il 31/12/2027, salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività specialistica.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta, dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle Parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata istituzionale. I Professionisti interessati dovranno interrompere l'erogazione delle prestazioni qualora l'Azienda riscontri inosservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione o in carenza di atti validamente sottoscritti.

#### **Art. 9 – Risoluzione della convenzione**

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

#### **Art. 10 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Le spese di bollo si intendono poste a carico della Fondazione.

**Art. 11 – Riserve di legge**

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

**Art. 12 – Foro competente**

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

**Art. 13 - Disposizioni finali**

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Anna Gerola

---

Studio Medico Polispecialistico San Vigilio  
Il Legale Rappresentante  
Angeli Roberto

---